

DEFINIZIONE ED EVOLUZIONE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO

1 Il diritto internazionale privato

Il **diritto internazionale privato** (d.i.p.) comprende l'insieme delle norme giuridiche dello Stato che **regolano i rapporti privatistici che contengono elementi di estraneità** rispetto ad esso, in quanto si pongono in contatto con **più ordinamenti giuridici diversi**.

In altri termini, con l'espressione diritto internazionale privato si indica l'insieme delle norme giuridiche dello Stato disciplinanti rapporti privatistici che presentano elementi di estraneità rispetto ad esso.

Pertanto, si parla:

- da un lato, di **diritto internazionale** al fine di sottolineare l'esistenza di punti di contatto con più Stati;
- dall'altro, di **diritto privato**, per sottolineare la natura dei rapporti da esso disciplinati, cioè a dire, rapporti intersoggettivi tra privati, che rientrano negli istituti giuridici di carattere privatistico, quali ad esempio, le successioni, i contratti, i diritti reali.

In tali casi, si determina un **potenziale conflitto** tra le norme dei diversi ordinamenti giuridici collegati alla fattispecie. Pertanto, le norme di d.i.p. intervengono al fine di stabilire quando debbano trovare applicazione le norme dell'ordinamento interno e quando, viceversa, il rapporto debba essere regolato dalle norme straniere.

Ebbene, la locuzione "diritto internazionale privato" è oggi criticata da buona parte della dottrina, atteso il fatto che le norme in questione sono norme che appartengono al **diritto interno** di ogni Stato e si caratterizzano, dunque, non per l'origine ma per il contenuto, in quanto, come sopra rilevato, disciplinano fattispecie che presentano **elementi di contatto con ordinamenti giuridici diversi**.

→ Pertanto, è il **contenuto** ad avere una **connotazione internazionalistica**, e non già la fonte di produzione.

Una parte della dottrina, invero, definisce tale branca del diritto come "diritto interno in materia internazionale". Ciò al fine di mettere in rilievo la circostanza per cui tali norme, che sono interne dal punto di vista della fonte di produzione e dell'ambito di applicazione, sono, al contrario, de-



stinate a regolare rapporti e fattispecie che sono in un qualche modo collegati ad una pluralità di Stati.

ESEMPIO:

Matrimonio in Italia di due cittadini francesi: in tal caso, quanto alla forma del matrimonio, ai sensi dell'art. 28 della legge n. 218/1995, si applica "la legge del luogo di celebrazione o la legge nazionale di almeno uno dei coniugi (...) o dalla legge dello Stato di comune residenza".

Donazione da parte di un cittadino italiano fatta in favore di un cittadino tedesco: la regola generale, di cui all'art. 56 della legge n. 218/1995 sancisce che "le donazioni sono regolate dalla legge nazionale del donante al momento della donazione".

→ In tutti questi casi la domanda a cui dobbiamo rispondere è: che diritto deve essere applicato?

Occorre rilevare come il diritto privato internazionale non si tratti di un vero e proprio diritto internazionale. Al contrario, trattasi più propriamente di norme che, pur essendo destinate a disciplinare rapporti e fattispecie che hanno punti di contatto con altri Stati, fanno parte dell'ordinamento giuridico di un Paese determinato e hanno valore esclusivamente all'interno di esso.

Giova sin d'ora osservare che la funzione che rivestono le norme di d.i.p. è senz'altro quello di individuare la disciplina applicabile a fattispecie che hanno punti di contatto con vari Stati, stabilendo quale debba prevalere e regolare il rapporto preso in considerazione, tra gli ordinamenti in astratto richiamabili.

2 Il D.I.P. nel tempo

Sebbene l'esigenza di disciplinare i rapporti coinvolgenti comunità politiche diverse si riscontra già in epoche remote (si pensi allo *ius gentium*, il primo sistema di regole atte a disciplinare i rapporti tra soggetti sottoposti a legislazioni differenti), è solo **in epoca moderna** che si inizia a parlare di diritto internazionale privato tecnicamente inteso, acquistando, dal punto di vista scientifico-dogmatico, specificità ed autonomia rispetto agli altri rami del diritto, merito, in particolare, del contributo di autori quali: Story, Savigny Pillet e Mancini.

- Infatti, l'espressione "*diritto internazionale privato*" venne coniata, per la prima volta, da **Joseph Story**, giurista statunitense; la sua posizione pragmatica era incentrata, essenzialmente, sul **rispetto reciproco**, da parte degli Stati, delle proprie leggi, in considerazione dei vantaggi che

ottenevano dall'applicazione di una norma piuttosto che da quella straniera.

- Ruolo chiave nel diritto internazionale privato è stato assunto certamente da **Friedrich Carl Von Savigny** il quale sosteneva che la legge applicabile doveva essere quella più conveniente rispetto al rapporto da regolare, dando maggiore rilievo agli interessi privati. Tentò, inoltre, di individuare un **nucleo di regole di validità universale** col quale risolvere ogni problema di coordinamento tra diverse leggi nazionali (così nella sua opera "Sistema del diritto romano odierno"). Obiettivo che mirava ad individuare un criterio in base al quale i vari tipi di rapporto potessero essere ricondotti ad un sistema giuridico piuttosto che ad un altro. Impostazione poi accolta dalla maggioranza dei sistemi vigenti.
- **Pillet** sosteneva che il conflitto di norme dovesse essere regolato a favore del Paese che avesse maggiore interesse alla sua applicazione.
- **Pasquale Stanislao Mancini**, padre della scuola italiana di d.i.p., il quale individuò il **criterio della cittadinanza** come criterio principale.

3 Le fonti del diritto internazionale privato

3.1. Le principali fonti interne:

A) LEGGE 31 MAGGIO 1995, N. 218.

Nel periodo previgente al 1995, il sistema italiano di diritto internazionale privato era costituito dagli **artt. 17-31 delle disposizioni sulla legge in generale, premesse al codice civile**. Altre disposizioni si trovavano, invece, nel codice civile, nel codice di procedura civile e nel codice della navigazione, in particolare agli artt. 1-14.

→ Questo sistema era improntato alla concezione della parità tra diritto interno e diritto straniero e della prevalenza del criterio della nazionalità.

Con il tempo, questo complesso normativo si è rivelato **inadeguato** a disciplinare giuridicamente la crescita dei rapporti intersoggettivi, patrimoniali o meno, che presentano elementi di collegamento con una pluralità di paesi.

Per giunta, alcune disposizioni delle preleggi e, più in particolare gli artt. 18 e 20, erano stati dichiarati costituzionalmente illegittimi, in quanto ispirate a principi incompatibili con il divieto di discriminazione sessuale e con la tutela dell'uguaglianza tra i coniugi.

Successivamente, si è pervenuti all'approvazione della Legge 218/1995. Pertanto, il sistema italiano di d.i.p., per lungo tempo costituito da norme frammentarie ed esigue contenute in varie fonti normative, oggi, vede la sua disciplina fondamentale nella legge 31 maggio 1995, n. 218.

Il citato testo normativo *“determina l'ambito della giurisdizione italiana, pone i criteri per l'individuazione del diritto applicabile e disciplina l'efficacia delle sentenze e degli atti stranieri”*.

Si è così proceduto alla riunione in un unico testo legislativo delle norme sostanziali sul diritto applicabile e di quelle processuali sulla giurisdizione e sul riconoscimento delle sentenze straniere.

Il corpo della legge n. 218/1995 è così strutturato:

- Titolo I: artt. 1-2, *“Disposizioni generali”*.
- Titolo II: artt. 3-12, *“Giurisdizione italiana”*.
- Titolo III: artt. 13-63, *“Diritto applicabile”*.
- Titolo IV: artt. 64-71, *“Efficacia di sentenze ed atti stranieri”*.
- Titolo V: artt. 72-74, *“Disposizioni transitorie e finali”*.



ART. 3 L. 218/1995: *“La giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia o ivi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell'art. 77 del codice di procedura civile e negli altri casi in cui è prevista dalla legge”*.



Come è strutturata la legge n. 218/95?


La legge 218/95 si pone come vero e proprio codice del diritto internazionale privato. Essa si compone di 74 articoli suddivisi in 4 gruppi fondamentali di norme:

- il primo gruppo (artt. 1 e 2) stabilisce e delimita la sfera di operatività della legge, che disciplina in modo organico sia il diritto internazionale privato sostanziale che quello di carattere processuale;
- il secondo gruppo di norme (artt. 3-12) costituisce il sistema italiano di diritto processuale civile internazionale;
- il terzo gruppo di disposizioni (artt. 13-63) contiene le norme di conflitto vere e proprie, cioè a dire quelle norme che individuano l'ordinamento giuridico applicabile alle diverse tipologie di rapporti giuridici;
- infine, l'ultimo insieme di norme (artt. 64 e ss.) regola procedure e condizioni alle quali sono subordinate l'efficacia ed il riconoscimento di atti e sentenze straniere nel nostro ordinamento.

B) ARTT. 4-14 DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE.


- Art. 4, Navi e aeromobili italiani in località non soggette alla sovranità di alcuno stato;

- Art. 5, legge regolatrice degli atti compiuti a bordo di navi e di aeromobili in navigazione;
- Art. 6, legge regolatrice dei diritti reali e di garanzia su navi e aeromobili;
- Art. 7, legge regolatrice della responsabilità dell'armatore e dell'esercente;
- Art. 8, legge regolatrice dei poteri e dei doveri del comandante;
- Art. 9, legge regolatrice del contratto di lavoro;
- Art. 10, legge regolatrice dei contratti di utilizzazione di navi e aeromobili;
- Art. 11, legge regolatrice della contribuzione alle avarie comuni;
- Art. 12, legge regolatrice delle obbligazioni derivanti da urto di navi o aeromobili;
- Art. 13, legge regolatrice delle obbligazioni derivanti da assistenza, salvataggio e recupero;
- Art. 14, competenza giurisdizionale.

ART. 6 CODICE DELLA NAVIGAZIONE: *“La proprietà, gli altri diritti reali e i diritti di garanzia sulle navi e sugli aeromobili, nonché le forme di pubblicità degli atti di costituzione, trasmissione ed estinzione di tali diritti sono regolati dalla legge nazionale della nave o dell'aeromobile”.* 

C) ARTT. 115-116 DEL CODICE CIVILE.

- Art. 115 c.c., matrimonio del cittadino italiano all'estero;
- Art. 116 c.c., matrimonio dello straniero nello Stato.

ART. 115 C.C.: *“Il cittadino è soggetto alle disposizioni contenute nella sezione prima di questo capo, anche quando contrae matrimonio in paese straniero secondo le forme ivi stabilite”.* 

ART. 116 C.C.: *“Lo straniero che vuole contrarre matrimonio nello Stato deve presentare all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell'autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla osta al matrimonio nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano.*

Anche lo straniero è tuttavia soggetto alle disposizioni contenute negli articoli 85, 86, 87, numeri 1, 2 e 4, 88 e 89.

Lo straniero che ha domicilio o residenza nella Repubblica deve inoltre far fare la pubblicazione secondo le disposizioni di questo codice (93 ss.)”.

4 D.I.P. convenzionale

Per scongiurare le eventuali incompatibilità tra norme di d.i.p. dettate da Stati diversi, mediante accordi internazionali cui partecipano una pluralità di Stati, vengono adottate **norme di d.i.p. comuni tra gli stessi**, che compongono quello che viene definito **d.i.p. convenzionale o speciale**. Tali norme, in ossequio alla regola per cui *lex specialis derogat generali*, prevalgono rispetto alle norme interne agli Stati aderenti.



Il diritto internazionale privato convenzionale è costituito dall'insieme di norme che rappresentano il recepimento di soluzioni prospettate all'interno di determinate convenzioni internazionali da parte del legislatore nazionale.



Qual è lo scopo di addivenire a convenzioni internazionali in materia di d.i.p.?

Per sua natura il d.i.p. si presta a possibili differenziazioni in ordine alla sua disciplina all'interno dei vari Stati. Ciò posto, in epoca recente è stata avvertita sempre maggiormente la esigenza di addivenire ad accordi di carattere internazionale in materia di d.i.p., che hanno l'evidente funzione di armonizzare i diversi ordinamenti statali in ordine alla disciplina dei rapporti di carattere transnazionale. In estrema sintesi, pertanto, possiamo affermare che è proprio l'esigenza di salvaguardare la certezza del diritto che, anche in tema di rapporti privatistici aventi carattere transnazionale, impone di addivenire a convenzioni internazionali fra Stati.

L'Italia partecipa a numerose convenzioni di d.i.p., tra le quali, a titolo esemplificativo, si citano:

- la **Convenzione di Roma del 19 giugno 1980**, sulle obbligazioni contrattuali (esecutiva in Italia con la L. n. 875/1984);
- la **Convenzione de l'Aja del 1° luglio 1985**, sui trust e il loro riconoscimento (ratificata con la L. n. 364/1989);
- la **Convenzione de l'Aja del 29 maggio 1993**, in merito alla tutela dei minori e adozione internazionale (cui si è dato esecuzione con la L. n. 476/1998);
- la **Convenzione de l'Aja del 13 gennaio 2000**, sugli istituti di protezione degli adulti;
- la **Convenzione de l'Aja del 23 novembre 2007**, relativa alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari.

Pertanto, è compito dell'interprete, prima di applicare le norme della l. 218/1995, verificare l'esistenza di convenzioni internazionali valide per l'Italia, atteso che le stesse prevalgono su quelle di diritto interno.



ART. 2 L. N. 218/1995: *“Le disposizioni della presente legge non pregiudicano l'applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia. Nell'interpretazione di tali convenzioni si terrà conto del loro carattere internazionale e dell'esistenza della loro applicazione uniforme”.*

- L'**interpretazione delle norme di d.i.p.** convenzionali deve tenere conto del **carattere internazionale** e dell'**esigenza di una interpretazione uniforme**.

5 Il diritto dell'Unione Europea

Il fondamento normativo delle norme di d.i.p. dell'Unione Europea si riscontra nel testo dell'**art. 81 del TFUE**, che attribuisce all'Unione il compito di adottare misure intese a ravvicinare le disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.

- In diritto internazionale privato di carattere europeo coincide con l'insieme delle disposizioni di d.i.p. che hanno matrice comunitaria e che consistono in norme di conflitto aventi contenuto precettivo determinato

Ebbene, sono numerosi i **regolamenti** emanati in materia di d.i.p. sia sostanziale che processuale, in particolare:

- il **Reg. UE n. 1215/2012, c.d. Bruxelles I-bis** (che ha sostituito il Reg. CE 44/2001), concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale;
- il **Reg. CE n. 593/2008, c.d. Roma I**, sulle obbligazioni contrattuali e **Reg. CE n. 864/2008, c.d. Roma II**, sulle obbligazioni extracontrattuali;
- **Reg. UE n. 848/2015**, relativo alle procedure di insolvenza;
- **Reg. UE n. 1104/2016**, sugli effetti patrimoniali delle unioni registrate;
- **Reg. UE n. 1103/2016**, sul regime patrimoniale tra coniugi.

Oltre ai regolamenti, non sono mancate alcune **direttive**:

- **Direttiva n. 2001/24/CE**, sulla crisi degli enti creditizi;
- **Direttiva n. 2008/122/CE**, che ha integrato la direttiva n. 1994/47/CE sulla multiproprietà (recepita nel nostro ordinamento con il d.lgs. 79/2011).

Inoltre, tra le fonti europee di d.i.p. si collocano, altresì, le sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.



“Alle sentenze della Corte di Giustizia va riconosciuto il valore di ulteriore fonte del diritto dell’Unione Europea” (Cass. civ., sez. VI, ordinanza 8 febbraio 2016, n. 2468).

6 Fonti di tipo consuetudinario

Ruolo chiave all’interno delle fonti consuetudinarie è assunto dalla *lex mercatoria*, ossia un sistema di norme e regole di carattere non statale nate in modo spontaneo tra gli appartenenti a determinati settori commerciali di rilievo internazionale,

ESEMPIO:

trasporto, credito e assicurazioni,

per regolare in modo celere e uniforme i rapporti economici.

Sono caratterizzate da due requisiti essenziali:

- a) l’uniformità (o *diuturnitas*),
 - b) insieme alla convinzione che tale comportamento sia giusto ed obbligatorio (detta anche: *opinio juris ac necessitatis*).
- Si tratta di **prassi uniformi (elemento oggettivo)**, spesso riportate, al fine di garantirne la effettiva cogenza, in clausole contrattuali o condizioni di contratto;
- il fondamento di tale istituto deve riscontrarsi nella **volontà privata** e, come tipicamente accade per le fonti di tipo consuetudinario, trovano **ripetizione nel tempo (elemento soggettivo)**.

ESEMPIO:

rientrano nel novero della lex mercatoria gli usi del commercio internazionale, le codificazioni fissate da organizzazioni di settore, le pratiche contrattuali Incoterms (vale a dire un prontuario di settore delle pratiche standards dei contratti di vendita internazionali che prevedono alcuni tipi di clausole contrattuali come le FOB – sul trasporto merci – o le CIF – in merito all’assicurazione del trasporto a carico del venditore –) o, ancora, le fonti elaborate dalla camera di commercio internazionale o da istituti privati quali l’Unidroit.

Assumono rilievo nell’ambito dei procedimenti arbitrali, espressione della volontà privata o se richiamate dalle parti stesse.

7 Organizzazioni intergovernative

Giova, infine, dar conto dell'esistenza di organizzazioni internazionali che perseguono lo scopo dell'armonizzazione del diritto internazionale privato.

Tra le principali ricordiamo:

- **l'UNIDROIT (Istituto Internazionale per l'Unificazione del Diritto Privato):** istituito nel 1926 e con sede a Roma.
- **il CNUDCI (Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto Commerciale Internazionale):** è stata creata con risoluzione 2205 (XXI) il 17 dicembre 1966 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite al fine di promuovere la progressiva armonizzazione e unificazione del diritto commerciale internazionale.
- **la Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato:** riunitasi per la prima volta nel 1893, su iniziativa di T. Asser, è divenuta un'organizzazione internazionale permanente il 16 luglio 1955, con l'entrata in vigore dello Statuto. Attualmente ne fanno parte 72 Stati. Ha per scopo la progressiva unificazione delle norme di diritto internazionale privato, mediante l'elaborazione di trattati multilaterali volti a garantire la certezza del diritto nei rapporti di diritto privato aventi connessioni internazionali. Ad essa si devono la maggior parte delle convenzioni di diritto internazionale privato sottoscritte dall'Italia (ad es. adozione, divorzio, testamento e trust).

8 Differenze con il diritto internazionale pubblico e con il diritto interno in materia internazionale

Per esigenze di completezza nell'esposizione, oltre che per favorire una più facile comprensione di questo ramo del sapere giuridico, è d'uopo tracciare una distinzione con figure affini al diritto internazionale privato. In particolare, il d.i.p. deve essere tenuto nettamente distinto dal:

- diritto internazionale pubblico;
- diritto interno in materia internazionale.

Rispetto al diritto internazionale pubblico, il d.i.p. differisce sostanzialmente, sia in considerazione della diversa funzione svolta dalle norme che le costituiscono, sia in considerazione dei diversi soggetti cui sono destinate: soggetti privati nel diritto internazionale privato e gli Stati nel diritto internazionale pubblico.



Rispetto al diritto interno in materia internazionale differisce in quanto esso regola "in via diretta" determinate fattispecie che presentano elementi di estraneità, mentre il d.i.p. ha ad oggetto una regolamentazione che si estrinseca "in via indiretta" mediante la tecnica del rinvio o richiamo.

METTITI ALLA PROVA

●○○○○ DIFFICOLTÀ BASSA

1) Come può essere definito il diritto internazionale privato?

Il diritto internazionale privato – locuzione che si deve al giurista J. Story – comprende l'insieme delle norme giuridiche con le quali uno Stato disciplina i rapporti privatistici che contengono elementi di estraneità rispetto ad esso e quindi caratterizzati dall'elemento della transnazionalità.

La particolarità dei menzionati rapporti, nei quali si intersecano ordinamenti giuridici diversi, comporta la necessità di individuare quale disciplina debba trovare applicazione nel caso concreto.

- Transnazionalità;
- Rapporti privatistici;
- Diritto applicabile al caso concreto.



●●●○○ DIFFICOLTÀ MEDIA

2) Come è strutturata la legge n. 218 del 1995?

La legge 218/95 si pone come vero e proprio codice del diritto internazionale privato. Essa si compone di 74 articoli suddivisi in 4 gruppi fondamentali di norme:

- il primo gruppo (artt. 1 e 2) stabilisce e delimita la sfera di operatività della legge, che disciplina in modo organico sia il diritto internazionale privato sostanziale che quello di carattere processuale;
- il secondo gruppo di norme (artt. 3-12) costituisce il sistema italiano di diritto processuale civile internazionale;
- il terzo gruppo di disposizioni (artt. 13-63) contiene le norme di conflitto vere e proprie, cioè a dire quelle norme che individuano l'ordinamento giuridico applicabile alle diverse tipologie di rapporti giuridici;
- infine, l'ultimo insieme di norme (artt. 64 e ss.) regola procedure e condizioni alle quali sono subordinate l'efficacia ed il riconoscimento di atti e sentenze straniere nel nostro ordinamento.



- Norme di diritto interno;
- Norme di conflitto;
- Rapporti tra Stati;
- Rapporti di diritto privato.

●●●●● DIFFICOLTÀ ALTA

3) Quali sono le fonti del d.i.p. ed entro quali limiti rilevano le fonti di tipo consuetudinario?

Nell'ambito delle fonti del diritto internazionale privato si possono individuare essenzialmente tre categorie: fonti interne, fonti internazionali e fonti derivanti dal diritto dell'Unione Europea.

Nel novero delle fonti interne, assume un ruolo predominante la Legge 31 maggio 1995, n. 218, che rappresenta l'impianto fondamentale del sistema italiano di d.i.p. considerata un vero e proprio codice della materia.

Si aggiungono altre disposizioni legislative, quali, in particolare, gli artt. 5-14 del codice della navigazione e gli artt. 115 e 116 c.c.

In merito alle fonti internazionali, si parla di d.i.p. convenzionale, che comprende norme di conflitto adottate in esecuzione di accordi internazionali cui aderiscono una pluralità di Stati al fine di scongiurare eventuali incompatibilità tra le norme di d.i.p. adottate da ciascuno di essi. Tra queste si ricorda, a titolo esemplificativo, la Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, sulle obbligazioni contrattuali, o la Convenzione dell'Aja del 29 maggio 1993, sulla tutela dei minori e l'adozione internazionale.

Quanto al diritto dell'Unione Europea, giusto il disposto dell'art. 81 TFUE – che attribuisce all'Unione il compito di adottare misure intese a ravvicinare le disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri –, le competenti istituzioni hanno adottato regolamenti, direttive e decisioni in materia di diritto internazionale privato e processuale: al riguardo, si pensi al Reg. UE n. 1215/2012 c.d. "Bruxelles I-bis", al Reg. CE n. 964/2007, c.d. "Roma I" o, ancora, al Reg. CE n. 593/2008, c.d. "Roma II".

Inoltre, è sempre più frequente la comparsa, tra le fonti di d.i.p., di regole di tipo consuetudinario, quali quelle facenti parte della c.d. *lex mercatoria*. Tali regole assumono rilevanza nella misura in cui le parti private, nell'esercizio della loro autonomia negoziale, vi fanno riferimento, inserendole in apposite clausole o condizioni contrattuali.



- Legge n. 218/1995;
- Codice della navigazione, artt. 5-14;
- Codice civile, artt. 115 e 116;
- D.I.P. convenzionale;
- *Lex mercatoria*.

SCHEMA DI SINTESI

Il diritto internazionale privato

DEFINIZIONE:

insieme delle norme giuridiche dello Stato che regolano i rapporti privatistici che contengono elementi di estraneità rispetto ad esso, in quanto si pongono in contatto con più ordinamenti giuridici diversi

CARATTERI:

- Diritto internazionale: sottolinea l'esistenza di punti di contatto con più Stati
- Diritto privato: sottolinea la natura dei rapporti disciplinati, ovvero rapporti intersoggettivi privati (successioni, proprietà, contratti, ecc.)

QUALE È LA DOMANDA A CUI RISPONDE IL D.I.P.?

il d.i.p risponde alla domanda: che diritto deve essere applicato?

Le norme di D.I.P. si caratterizzano per il fatto che, anziché regolare direttamente un rapporto, si limitano a scegliere la legislazione che dovrà provvedere alla sua disciplina.

•
IUS GENTIUM
primo sistema
di d.i.p.

•
STORY
d.i.p. =
reciprocità

•
SAVIGNY
d.i.p. =
coordinamento

•
MANCINI
d.i.p. = certezza
del diritto

•
PRELEGGI AL
C.C.
artt. 17 - 31

•
L.N. 218/1995
codice d.i.p.

Fonti del diritto internazionale privato

INTERNE:

- L.N. 218/1995
- Codice civile
- Codice della navigazione

SOVRANAZIONALI:

- Diritto UE
- Convenzioni
- Consuetudini